

@ 252	<i>Settore</i> Noleggio	<i>Argomento</i> Servizi di trasporto non di linea per via di terra: sanzioni amministrative pecuniarie
----------	----------------------------	---

Domanda: (nota del 19 aprile 2010)

[Interpretazione dell'art. 24 della L.R. n. 22/1996, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per i servizi di trasporto non di linea per via di terra]

Risposta: (formulata con nota prot. n. 228073 del 26 aprile 2010)

Con riferimento alla Vs. nota prot. ... del, con la quale Codesto Comune ha proposto una richiesta di chiarimenti in ordine all'interpretazione da dare all'art. 24 della L.R. n. 22/1996, si rileva quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare come non è nella potestà della Scrivente Amministrazione dare un'interpretazione della legge che possa essere considerata vincolante per i destinatari della stessa. Infatti, soltanto il Consiglio Regionale può fornire un'interpretazione autentica del dato normativo regionale giuridicamente vincolante. Pertanto, il parere che ci si accinge a fornire costituisce unicamente un'indicazione utile che l'Amministrazione regionale invita a considerare onde consentire un'interpretazione uniforme della legge su tutto il territorio regionale.

Il quesito posto da Codesto Comune concerne l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 della L.R. 22/1996 al servizio di taxi. In proposito, si osserva che l'art. in questione stabilisce una sanzione da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso d'inottemperanza "agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente" ovvero d'inottemperanza "alle norme di cui alla presente legge". Se la prima fattispecie ha chiaramente un ambito d'applicazione circoscritto al servizio di noleggio, la seconda si ritiene possa essere applicata anche al servizio taxi.

In tal senso depongono numerosi argomenti ermeneutici. Innanzitutto il dato letterale, in quanto se il legislatore avesse voluto circoscrivere l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria al solo noleggio con conducente avrebbe formulato la disposizione in modo diverso, prevedendo la sanzione in modo generale per il servizio di noleggio con conducente nel caso d'inottemperanza agli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e dalle norme della legge. Del resto, il comma 1 dell'art. 24, ove stabilisce una norma di salvaguardia circa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86 del Codice della strada, fa riferimento ad un articolo di legge che riguarda il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, richiamo che, quindi, non sarebbe pertinente se l'articolo riguardasse esclusivamente il noleggio con conducente. Da un punto di vista sistematico, poi, l'art. 22 della L.R. 22/1996 pone in capo al Comune un potere di sospensione o di revoca dell'autorizzazione sia per il servizio di noleggio che per quello di taxi, potere che appare discrezionale e non vincolato, per cui sarebbe contrario ai principi di logicità e proporzionalità pensare che per il servizio taxi il Sindaco si trovi nell'alternativa di applicare le pesanti sanzioni interdittive previste dall'art. 22 o di non poter applicare alcuna altra sanzione, mentre per il noleggio con conducente tale alternativa sussista.

Pertanto, l'art. 24 correttamente interpretato consente l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista anche al servizio taxi, per violazioni che trovino la loro fonte direttamente nella L.R. 22/1996. In negativo, ciò significa che per il servizio taxi, a differenza del servizio di noleggio con conducente, tale sanzione non può essere applicata in caso di violazione che trovino come fonte non direttamente la legge, ma i regolamenti comunali e il provvedimento di autorizzazione. Si segnala, tuttavia, che tali comportamenti possono trovare comunque specifica sanzione nel comma 3 dell'art. 86 del Codice della Strada, il quale punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 ad € 305 "Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE - ing. Mauro Menegazzo
REGIONE VENETO - Direzione Mobilità